



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Vito, 287 **85050 TITO**

sito web: www.ictito.it
C.F.: 96032810762

e-mail: pzic86300a@istruzione.it
Codice Meccanografico: PZIC86300A

Pec: pzic86300a@pec.istruzione.it
C.U.F.: UFJGDE tel./fax 0971.794006

ISTITUTO COMPRENSIVO -TITO
Prot. 0003910 del 14/09/2026
V (Uscita)

Tito 14/09/2026

→ **Ai Sigg. Genitori**

→ **Al Personale Docente**

Al Sito WEB

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2026/2027 per la valutazione degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Dergo al limite massimo ore di assenza

VISTO il D.Lgs. n. 59/2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D.Lgs n. 62/2017;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

COMUNICA

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2026/2027 è fissato come di seguito riportato in tabella:

SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	N. ORE MINIMO DI PRESENZE (75%)	N. ORE MASSIMO DI ASSENZE (25%)
PRIMARIA	30	990	742,5	247,5
PRIMARIA	40	1320	990	330
SECONDARIA I GRADO	30	990	742,5	247,5

Il monte ore annuale per gli alunni iscritti delle classi a tempo normale è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il monte ore annuale per gli alunni iscritti delle classi a tempo pieno è di 1320 ore (40 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 990 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l'andamento delle assenze già nel primo quadrimestre al fine di poter fornire un'informazione preventiva e tempestiva alle famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si ricorda altresì alle famiglie che possono verificare autonomamente l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'Alunno.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal giorno 14 settembre 2026 (data di inizio delle lezioni) al giorno 8 giugno 2027 (data di termine delle lezioni).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Vito, 287 **85050** **TITO**

sito web: www.ictito.it
C.F.: 96032810762

e-mail: pzic86300a@istruzione.it
Codice Meccanografico: PZIC86300A

Pec: pzic86300a@pec.istruzione.it
C.U.F.: UFJGDE tel./fax 0971.794006

La mancata frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

• **Tipologia di assenze documentate e continuative ammesse a deroga**

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali. Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio di Classe.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate **non devono comunque pregiudicare** il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2004 e dell'art. 2 comma 10 del D.P.R. n. 122/2009, la deroga al limite massimo delle assenze, per l'ammissione alla classe successiva e all'Esame Conclusivo del I Ciclo d'Istruzione, **nonostante la mancata frequenza di almeno il 75% dell'orario scolastico**, può essere concessa per i seguenti motivi:

- gravi patologie;
- ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- terapie mediche certificate;
- malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica;
- precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente comunicate;
- malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- gravi motivi di famiglia;
- motivi sociali, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe;
- specifiche situazioni soggettive, non ricadenti in nessuna delle precedenti.

Si precisa che:

- le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate;
- la mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'**esclusione dallo scrutinio finale** e la conseguente **non ammissione** alla classe successiva;
- non sono ammessi i certificati medici cumulativi al termine dell'anno scolastico o pervenuti in ritardo e oltre i termini previsti per il rientro a scuola.

Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. IZZI Pietro Carmine

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993